

***Causa Bocellari e Rizza c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 13 novembre 2007 (ricorso n. 399/02)***

(constata la violazione dell'art. 6, par. 1, diritto ad un equo processo, in relazione a procedimento svolto ai sensi dell'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, in materia di applicazione di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, cui provvede il tribunale in camera di consiglio, poiché, ai fini del diritto ad un equo processo, è essenziale che al soggetto interessato dal procedimento venga almeno offerta la possibilità di sollecitare una pubblica udienza)

**Fatto.** Ricorso proposto ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU (*diritto ad un equo processo*), in relazione alla mancanza di pubblicità del procedimento di cui all'art. 4, comma sesto, della legge n. 1423 del 1956, integrata dalla legge n. 575 del 1965. Tale procedimento aveva portato all'applicazione ai ricorrenti di misure di prevenzione previste per le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Le misure erano state comminate con ordinanza adottata in camera di consiglio da sezione specializzata del tribunale. L'ordinanza era stata parzialmente riformata in appello e il successivo ricorso in cassazione era stato respinto.

**Diritto.** La Corte, dopo aver ricordato che la pubblicità del procedimento giurisdizionale costituisce una garanzia per gli imputati contro una giustizia segreta che sfugga al pubblico controllo (precedente *Riepan c. Austria*, sentenza del 14 novembre 2000), ha fatto presente che l'art. 6, par. 1, non esclude che, per particolari cause, tale principio possa derogato, in tutto o in parte. Tuttavia, la deroga deve essere strettamente connessa alle circostanze della causa (precedente *Diennet c. Francia*, sentenza del 26 settembre 1995). D'altronde, circostanze eccezionali, che riguardano la natura delle questioni sottoposte a giudizio possono giustificare che non si proceda a pubblica udienza (precedente *Göç c. Turchia* sentenza dell'11 luglio 2002), ciò vale, per esempio, per il contenzioso in materia di sicurezza sociale, per il contenuto altamente tecnico ove si affermano imperativi di efficacia ed economia (precedenti *Miller c. Regno Unito*, del 26 ottobre 2004 e *Schuler-Zgraggen c. Svizzera*, sentenza del 24 giugno 1993).

La Corte nota, però, che nella maggior parte dei casi esaminati in cui ha svolto tali constatazioni il ricorrente aveva avuto la possibilità di sollecitare lo svolgimento di una pubblica udienza. Invece, un procedimento che si svolga solo a porte chiuse in base ad una regola assoluta, senza la possibilità di chiedere la pubblica udienza non potrebbe essere considerato in linea di principio conforme alla Convenzione: infatti, deve essere garantita la possibilità di richiedere lo svolgimento di una procedura in pubblica udienza, fermo restando che la richiesta può essere respinta avuto riguardo alle circostanze della causa (precedente *Martinie c. France*, sentenza del 12 aprile 2006).

Nella fattispecie, lo svolgimento in camera di consiglio del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è espressamente previsto dall'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e lo stesso Governo, nella propria difesa, aveva affermato che, non essendo la materia rimessa alla discrezionalità del tribunale, un'eventuale richiesta di svolgimento della procedura a porte aperte sarebbe stata probabilmente respinta ai sensi della citata legge. E' vero che una procedura che ha per obiettivo il controllo delle finanze e dei movimenti di capitali presenta un elevato grado di tecnicismo, ma occorre anche tenere presente la posta in gioco nelle procedure di prevenzione, che mirano alla confisca di beni e capitali, nonchè gli effetti che esse possono produrre sulle persone. A fronte di ciò il controllo pubblico costituisce una garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato (precedente *a contrario Jussila c. Finlandia*, sentenza del 23 novembre 2006).

Pertanto, poiché è essenziale che a coloro che sono soggetti ad un procedimento di applicazione di misure di prevenzione sia quanto meno offerta la possibilità di chiedere una pubblica udienza e il ricorrente non aveva beneficiato di tale possibilità, la Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU.

Quanto ai danni materiali, i ricorrenti si erano dichiarati disposti a rinunciare alle proprie pretese se il Governo si fosse impegnato a riformare la legge n. 1423 del 1956 prevedendo la pubblicità delle udienze dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione.

In proposito, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo la quale spetta allo Stato, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, scegliere i mezzi per adempiere nell'ordinamento nazionale agli obblighi derivanti dall'art. 46 CEDU (precedente, tra gli altri, *Öcalan c. Turchia*, sentenza del 12 maggio 2005).

Quanto ai danni morali, la Corte ha ritenuto che la constatazione di violazione costituisca sufficiente riparazione e ha accordato 2000 euro per le spese di giudizio.